

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 2025, N. 187

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71
(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“2 bis. I materiali indicati alla lettera b) del comma 1, che non possiedono le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, possono essere destinati ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 71/1997 è inserita la seguente:

“b bis) verifica la conformità al PRAE dei programmi provinciali delle attività estrattive di cui all'articolo 8;”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)

1. Alla fine del Capo I, dopo l'articolo 4 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente dei materiali di cava, nonché il riciclo e il riutilizzo dei materiali agli stessi alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) la relazione di analisi del fabbisogno desumibile da altri strumenti programmatici e pianificatori, nonché da informazioni reperibili presso altri enti e gestori di servizi pubblici;
- b) la relazione di piano relativa al quadro progettuale;
- c) gli elaborati cartografici di analisi a varie scale relativi alla localizzazione:
 - 1) delle cave attive, inattive, chiuse e dismesse per tipologia di materiale estratto;
 - 2) degli ambiti territoriali di interesse estrattivo;
 - 3) degli impianti di trasformazione degli inerti naturali e di lavorazione degli aggregati riciclati;
- d) le schede di progetto per ciascun ambito territoriale di interesse estrattivo individuato;
- e) l'aggiornamento dell'elenco delle cave dismesse;
- f) le norme tecniche di attuazione riguardanti:
 - 1) la razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate nonché il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
 - 2) la coltivazione delle cave di prestito per la realizzazione delle opere pubbliche;
 - 3) la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- g) il rapporto ambientale;
- h) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
- i) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità e non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.”.

Art. 5

(Autorizzazione alla coltivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge re-

gionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)), la coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nella conferenza di servizi spetta alla Provincia la valutazione sulla compatibilità al PPAE del progetto presentato.

Art. 6

(Sistema informativo regionale Marche attività estrattive)

1. A decorrere dal 1° luglio 2026 è istituito, presso la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, il Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), che sostituisce, dalla medesima data, il catasto delle cave previsto dall'articolo 23 della l.r. 71/1997.

2. Il SIRMAE contiene, con riferimento alle attività estrattive autorizzate dopo l'approvazione del PRAE di cui al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 71/1997, i dati indicati al comma 2 dell'articolo 23 della medesima legge.

3. Il SIRMAE è aggiornato secondo le modalità e i termini previsti al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 4 del medesimo articolo in quanto compatibili.

4. A partire dalla data di cui al comma 1:

- a) ogni riferimento al catasto delle cave contenuto nella l.r. 71/1997 è da intendersi riferito al SIRMAE;
- b) i commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 cessano di avere applicazione rispetto al catasto delle cave.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 aprile 2002, n. 66 e fino all'entrata in vigore di tale aggiornamento, in deroga ai Piani provinciali delle attività estrattive (PPAE) e per i soli materiali di difficile reperibilità previsti dal medesimo PRAE, i progetti che abbiano usufruito dell'ampliamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) possono beneficiare, alle stesse modalità e condizioni previste dal medesimo articolo, di un ulteriore ampliamento sino al 30 per cento dei volumi complessivi autorizzati alla data di entrata in vigore di questa legge e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 65 per cento del volume di scavo complessivamente autorizzato.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'allegato C della l.r. 71/1997.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive provvede, entro il 30 giugno 2026, all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini